

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

.....  
Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

.....  
Il Responsabile dell'Ufficio:

- Affari amministrativi e contabili

**Acquisizione in economia** (affidamento diretto)  
si attesta:

- la congruità del prezzo

Il Responsabile dell'Ufficio  
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

**Responsabile del procedimento / RUP:**  
(firma se persona diversa dal Responsabile dell'Ufficio)

- si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente la soglia di € 10.000, fino al limite di € 12.000  
 si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile l'importo di € 0.000,00 sul conto 000000

Il Direttore



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Direttore – Attività di Parco**

**Determinazione dirigenziale**  
**n. 009 del 28 marzo 2024**

**oggetto: Prestazione di servizi quinquennale per l'esecuzione di interventi manutentivi colturali necessari alla gestione complessiva del (Geo) Park Farm "G. Nardini" in località Bosa di Careggine (LU) – Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto della fornitura all'Operatore economico Franchi Dino**

**Bilancio preventivo 2024:**

- esercizio provvisorio  schema approvato  adottato

**Piano esecutivo di gestione 2024:**

- esercizio provvisorio  schema approvato  approvato

conto/sottoconto 610.201	€ 19.747,33	bilancio 2024
conto/sottoconto 610.201	€ 19.747,33	bilancio 2025
conto/sottoconto 610.201	€ 19.747,33	bilancio 2026
conto/sottoconto 610.201	€ 19.747,33	bilancio 2027
conto/sottoconto 610.201	€ 19.747,34	bilancio 2028

**totale** € **98.736,66**

**Verifica su centrali di committenza on line:**

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema "start" Regione Toscana

- si propone il ricorso allo strumento di acquisto della convenzione CONSIP

oppure, si attesta:

- l'assenza di questa tipologia di beni o servizi  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da quelle necessarie per l'ente [oppure: con condizioni di adesione che non soddisfano le esigenze dell'ente]  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

Il Responsabile del procedimento / RUP

CIG: B10071CFD5

- impegno economico sul budget > € 5.000  
 incarico di collaborazione autonoma  
**Pubblicazione:**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on line del sito del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.**

## **Il Responsabile U.O. “Interventi nel Parco”**

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

**Visto** il Regolamento sull'Organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Considerato** che il Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un Centro agricolo-naturalistico, altrimenti detto “Geopark Farm” della superficie complessiva di ha 3,80.00 ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine e che, su parte dei terreni del fondo aziendale, da diversi anni si stanno effettuando interventi di miglioramento agricolo, forestale e alcune manutenzioni finalizzate sia alla coltivazione di varietà orticole, cerealicole, che di piante da frutto e viti;

**Ritenuto** necessario affidare il servizio per l'esecuzione degli interventi manutentivi colturali necessari alla gestione complessiva della (Geo)Park Farm “G. Nardini” in località Bosa di Careggine (LU) per una durata di anni cinque;

**Vista** la propria determinazione dirigenziale n. 7 del 20 marzo 2024 avente ad oggetto la decisione a contrarre e attivazione procedura START per affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio quinquennale per l'esecuzione di interventi manutentivi colturali necessari alla gestione complessiva del (Geo) Park Farm “G. Nardini” in località Bosa di Careggine (LU) ”;

**Preso atto** che nella determinazione sopracitata è stato individuato il responsabile dell'U.O.C. Interventi nel Parco, Paolo Amorfini, come responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Considerato** che, sempre in base alle nuove specifiche ANAC, sul sistema START l'operazione di aggiudicazione (con conseguente acquisizione del CIG) è stata eseguita esclusivamente da un utente registrato sull'anagrafica di ANAC con il ruolo di RUP e che abbia effettuato l'accesso al sistema START attraverso SPID, CIE o CNS;

**Visto che**, a seguito della stessa determinazione, è stata attivata la procedura di aggiudicazione tramite il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) con affidamento diretto all'operatore economico “Franchi Dino” con sede in Via Saloniana, 1 loc. Porreta – 55030 Careggine (LU), P.I. 01624120463, REA LUCCA 156604 , ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

**Vista** la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, a seguito completamento procedura su START per l'affidamento del servizio quinquennale alla ditta Franchi Dino al prezzo di € 98.736,66 come da offerta presentata nella piattaforma START;

**Considerato** che l'Operatore Economico in data 20 marzo 2024 prot. 1320 ha dichiarato di operare in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 54 a 89, effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 544 a 89 della Legge 190/2014- regime forfettario;

**Preso atto** della stessa proposta di aggiudicazione del RUP meritevole di approvazione, che ha accertato la regolarità delle operazioni e la legittimità degli atti della procedura per l'affidamento del servizio in parola ;

**Considerato**, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine che il contratto intende perseguire e relativo oggetto: esecuzione degli interventi manutentivi colturali necessari alla gestione complessiva della (Geo)Park Farm "G. Nardini" in località Bosa di Careggine (LU) per una durata di anni cinque;
- b) Importo del contratto: 98.736,66 euro;
- c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) le clausole contrattuali essenziali sono quelle quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- e) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

**Considerato** che si è provveduto a comunicare l'aggiudicazione del servizio tramite il sistema START all'operatore economico in parola;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Visto** il citato D. Lgs. 36/2023;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale", di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;

**Ritenuto** di confermare l'imputazione del costo del servizio pari a euro 98.736,66 graverà sulla voce di costo 610.201 "Manutenzioni e riparazioni assetto Parco e territorio" con cinque quote annuali pari a euro 19.747,33 per il quinquennio 2024-2028; ;

**Visto** il CIG B10071CFD5 rilasciato dalla piattaforma telematica START;

**Vista** la regolarità del DURC n. prot. INAIL\_42825992 del 7/03/2024 con scadenza il 05/07/2024;

**Considerato** che l'Operatore Economico Franchi Dino con sede in Via Saloniana, 1 loc. Porreta – 55030 Careggine (LU), P.I. 01624120463, REA LUCCA 156604, dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 5%, ai sensi dell'articolo 52 comma 4 del D. Lgs 36/2023, dell'importo contrattuale ad avvenuta aggiudicazione definitiva e idonea polizza assicurativa per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 500.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti, di cui al frontespizio della presente determinazione;

#### **determina**

- di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 all'affidamento della "Prestazione di servizi quinquennale per l'esecuzione di interventi manutentivi colturali necessari alla gestione complessiva del (Geo) Park Farm "G. Nardini" in località Bosa di Careggine (LU)" all'Operatore Economico "Franchi Dino" con sede in Via Saloniana, 1 loc. Porreta – 55030 Careggine (LU), P.I. 01624120463, REA LUCCA 156604 per una somma di euro per un costo complessivo di euro 98.736,66;

- di confermare che si procederà a dare copertura alla spesa imputandola alla voce di costo 610.201 “Manutenzioni e riparazioni assetto Parco e territorio“ con cinque quote annuali pari a euro 19.747,33 per il quinquennio 2024-2028 per un totale complessivo di 98.736,66;
- di dare atto che il CIG assegnato dal sistema informatico START è B10071CFD5;
- che si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto di appalto redatto mediante scrittura privata, secondo lo schema approvato sotto “allegato 1”, alla presente determinazione;
- di affidare all’Ufficio “Interventi nel Parco” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento amministrativo;
  - di dare atto – ai sensi dell’art. 12 e segg. del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 – che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss Reg. UE 679/2916, l’interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.parcapuane.toscana.it/Informativagdpr.pdf>. il titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;

**determina altresì**

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal Responsabile per il parere di regolarità contabile.

**Il Direttore del Parco**  
**Ing Riccardo Gaddi**

*(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005)*

*RG/pa file: det\_dir\_009\_24.doc*

## CONTRATTO DI SERVIZIO

### **Prestazione di servizi quinquennale per l'esecuzione di interventi manutentivi culturali necessari alla gestione complessiva del (Geo) Park Farm "G. Nardini" in località Bosa di Careggine (LU)**

L'anno 2024, il giorno (*data di perfezionamento dell'apposizione della firma digitale*) del mese (*data di perfezionamento dell'apposizione della firma digitale*) presso gli Uffici del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in via Simon Musico, 8, a Massa;

tra

il **Parco Regionale delle Alpi Apuane**, con sede amministrativa in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont'Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., cod. fisc. 94001820466, rappresentato del Direttore, ing. Riccardo Gaddi, che qui partecipa in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

e

il sig. **Dino Franchi** operatore economico, titolare della ditta individuale Impresa Boschiva Franchi Dino, con sede legale in via Saloniana-Porreta, 1 – 55030 Careggine (Lucca) P.I. 01624120463, REA LUCCA 156604;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Generalità**

1. Nel prosieguo del presente contratto di servizio – reso nella forma di scrittura privata – con il termine **"Parco"** si intende il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con **"Affidatario"** il soggetto a cui è stato affidato il servizio in appalto, in esecuzione della determinazione dirigenziale Direttore-Attività di Parco n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

#### **Art. 2 – Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di interventi manutentivi culturali necessari alla gestione complessiva della azienda agricola dell'Ente Parco "(Geo)Park Farm G. Nardini" in località Bosa, Careggine (LU).

2. Il servizio è affidato mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, di cui all'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. n° 36/2023 "Codice degli Appalti", concluso con un unico operatore economico il quale è chiamato a svolgere i lavori agricolo-forestali e di manutenzione delle aree esterne della (Geo)Park Farm, che si rendano necessari durante le varie annate agricole.

3. Tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato non sono predeterminati nel numero, ma restano individuati nel corso dello svolgimento del contratto, risultando funzionali alle coltivazioni in atto.

4. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli ulteriori atti di gara, degli accordi sindacali, nazionali e territoriali, relativi al personale dipendente del settore di riferimento e di tutta la normativa vigente in materia di utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

#### **Art. 3 - Durata dell'appalto**

1. L'appalto avrà durata corrispondente ad anni cinque, con inizio dalla data di stipula del contratto.

#### **Art. 4 - Clausola di proroga tecnica**

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto per la fornitura continuativa di servizi, il contratto di appalto conterrà apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuità del servizio, impegni l'Aggiudicatario alla scadenza

del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'ente, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a 6 mesi per un valore presunto di € 10.000,00.

#### **Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione**

1. L'importo del contratto ammonta a euro 98.736,66 con cinque quote annuali così ripartite:  
anno 2024 euro 19.747,33;  
anno 2025 euro 19.747,33;  
anno 2026 euro 19.747,33;  
anno 2027 euro 19.747,33;  
anno 2028 euro 19.747,34;
2. Con il corrispettivo pattuito a mezzo dell'offerta presentata l'Operatore Economico si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo, essendo escluse revisioni del prezzo durante l'anno naturale di durata del contratto e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora;
3. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.
4. L'Aggiudicatario presenterà fatture bimestrali per l'importo pari ad euro 3.291,22 €.
5. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Operatore Economico è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.
6. Nella fattura emessa a saldo annuale della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione annua finale.
7. Le fatture, elettroniche intestate a Ente Parco Regionale Alpi Apuane – codice fiscale 940 0182 046 6, codice univoco IPA UFYTZF, pec: parcoalpiapuane@pec.it – devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG relativo.
8. Per effetto del meccanismo dello Split Payment, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA, se dovuta, stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
9. Le fatture che non riportano l'indicazione di applicazione dello Split Payment o errata indicazione del CIG verranno rifiutate e si dovrà provvedere ad una nuova emissione formalmente corretta.
10. Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento. È fatta salva l'acquisizione da parte dell'Ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'aggiudicatario (DURC).
11. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
12. È fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 20 del presente Contratto, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
13. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
  - a. il codice identificativo di gara (CIG) assegnato al presente contratto;

b. il riferimento al bimestre al quale il pagamento si riferisce.

Il pagamento del servizio sarà effettuato con bonifico bancario presso il conto corrente dedicato” indicato dall'Operatore Economico, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 ovvero al seguente IBAN IT05I0503470130000000109110, Banco BPM agenzia Castelnuovo di Garfagnana (LU);

#### ***Art. 6 - Cauzione***

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Operatore Economico, ha costituito la cauzione definitiva per mezzo di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ per l'importo di euro 4.936,83, corrispondente al 5% (riduzione così come previsto ai sensi dell'articolo 53 comma 4 D. Lgs 36/2023) dell'importo netto dell'appalto oltre IVA;

#### ***Art. 7 - Gestione del servizio***

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici e personale ed organizzato tenendo a riferimento le attrezzature e macchine disponibili presso l'azienda agricola. In proposito l'Operatore Economico, previa ricognizione dei luoghi oggetto del servizio, si dichiara idoneo, organizzato ed attrezzato a svolgerlo a regola d'arte e a proprio rischio.

#### ***Art. 8 - Sede Operativa***

1. L'Aggiudicatario dovrà possedere oppure, in mancanza, costituire una sede operativa nell'ambito del Comune di Careggine entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva.

#### ***Art. 9 - Compiti dell'Appaltatore***

1. Facendo riferimento a quanto sopra descritto il servizio comprende:

- a. lavori agricoli nelle aree coltivate: consistenti nelle lavorazioni del terreno (scasso, aratura, fresatura, ecc.) semina/trapianto, cura delle specie coltivate, sfalcio periodico dell'erba, potatura delle specie arboree e arbustive, e qualunque altra operazione volta alla miglior riuscita delle coltivazioni presenti di volta in volta;
- b. lavori forestali, consistenti nella pulizia e manutenzione dell'area boscata aziendale ed eventualmente delle aree attualmente incolte;
- c. eventuali lavori di trasformazione, consistenti principalmente nelle operazioni di smielatura, di vinificazione dell'uva, di sidrificazione di mele e mele cotogne e di preparazione di confetture;
- d. manutenzione delle aree esterne, limitrofe agli edifici della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine, eventualmente in collaborazione con gli affidatari dei servizi turistici ubicati negli stessi, consistenti principalmente nello sfalcio dell'erba e nella cura delle specie arboree e arbustive presenti nelle aiuole;
- e. minuta manutenzione ordinaria degli impianti d'irrigazione (tubi, cisterne esterne etc.) e delle attrezzature (macchine agricole, attrezzi manuali, etc.).

#### ***Art. 10 - Personale utilizzato nell'appalto***

1. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato ed individuato in sede di offerta. Personale diverso necessario per supportare le attività oggetto dell'appalto dovrà preventivamente essere autorizzato dall'Ente Parco;

2. La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico-regolamentari e vigenti ed i CCNL di categoria.

#### ***Art. 11 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore***

1. Ai sensi dell'art 119, comma 8, del D.lgs. 36/2023, qualora ricorra l'ipotesi, prevista dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**Art. 12 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore**

1. Ai sensi dell'art 119, comma 8 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Parco può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.119 del D.lgs. 36/2023.

**Art. 13 - Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. L'Aggiudicatario si impegna:

a. ad attribuire la responsabilità del coordinamento dei servizi oggetto del presente appalto e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione appaltante, ad un soggetto (persona fisica o gruppo di coordinamento) che sarà l'unico referente per l'Ente Parco e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo in sede di offerta all'Ente Parco un recapito telefonico (telefono cellulare). Tale soggetto referente costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco e avrà il compito di organizzazione del lavoro del personale dell'Aggiudicatario;

b. ad esercitare, attraverso detto soggetto referente, la massima sorveglianza sul buon andamento delle attività affidate. In tal senso l'Aggiudicatario per il tramite del responsabile del coordinamento si impegna a segnalare prontamente quanto risulti necessario per il buon andamento dell'azienda nonché ad individuare dove possibile le azioni correttive da porre in essere.

c. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto;

2. Resta inteso che l'Aggiudicatario esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

**Art. 14 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

**Art. 15- Periodi ed orari di servizio**

1. La presenza minima stimata come necessaria presso l'azienda, salvo condizioni meteo avverse all'esecuzione del servizio in programma, è di:

- tre volte alla settimana per i mesi da marzo a novembre,
- una volta a settimana per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

2. La presenza inoltre dovrà essere estendibile a tutte le situazioni di necessità, in particolare legate:

- a. alle esigenze contingenti alle coltivazioni in atto e/o programmate e alla trasformazione dei prodotti;
- b. a tutte le manifestazioni e riunioni in cui risulti necessaria la presenza sia presso il luogo della prestazione di servizio che presso la sede dell'Ente Parco.

3. Il servizio dovrà essere garantito con orari che risultano coerenti con quelli del personale dell'Ente Parco così come risultanti dall'offerta presentata.



4. L'affidatario si impegna a svolgere il servizio con una articolazione come indicato nella relazione allegata all'offerta.

#### **Art. 16 - Controlli**

1. L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio sia dal punto di vista della qualità che della periodicità.
2. Nessuna maggiorazione è dovuta all'Aggiudicatario per le attività previste dalla prestazione del servizio in appalto.
3. Le variazioni eventualmente intervenute devono essere concordate e discusse anche sotto gli aspetti della Sicurezza sui luoghi di lavoro, con il Responsabile del RSPP dell'Ente Parco.

#### **Art. 17 – Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
2. In particolare, l'Aggiudicatario provvederà a comunicare all'Ente Parco gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
3. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.
5. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 18- Infortuni e danni**

1. L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Ente Parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.
2. L'Ente Parco è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio.  
L'Aggiudicatario è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente Parco e ai terzi per fatti o attività connessi ai servizi oggetto di gara.
3. L'Aggiudicatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nella quale l'Ente Parco deve essere espressamente considerato nel novero degli stessi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
4. A tale riguardo l'Aggiudicatario ha presentare all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, polizza assicurativa stipulata con agenzia \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 500.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.
5. La predetta garanzia assicurativa prevede:
  - a. estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura in cui si svolge l'appalto e comunque per tutte le attività previste;
  - b. l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
  - c. danni da interruzione esercizio/attività;

- d. Rc derivante da inosservanza del D.lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003;
  - e. Rc per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - f. danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito dell'esecuzione dei servizi.
6. In caso di polizza già attivata, l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto.
  7. In caso di responsabilità dell'Aggiudicatario, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall'Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora l'Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.
  8. La polizza assicurativa ha efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; nel caso di durata pluriennale, l'Aggiudicatario si impegna a fornire per tempo all'ente contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.
  9. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.
  10. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'Aggiudicatario e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

#### ***Art. 19 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro***

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 81/2008 prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. A richiesta della stazione appaltante, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.
4. Al momento della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare (con formula scritta) il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato D.lgs. 81/2008.
5. Dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza saranno fornite, prima dell'inizio dei servizi dal Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto aggiudicatario stesso.
6. Ai sensi del più volte citato D.lgs. 81/2008 s.m.i., il soggetto aggiudicatario è tenuto:
  - a. a comunicare alla stazione appaltante, gli eventuali rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi;
  - b. ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali;
  - c. all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
  - d. a utilizzare attrezzature, macchine, utensili idonei all'utilizzo di proprietà dell'Amministrazione specificatamente autorizzati (con formula scritta) dal competente ufficio;

e. a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.

7. Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente e quello dell'Aggiudicatario ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, in considerazione dei diversi modi di frequentazione dell'azienda e della tipologia di attività da svolgere. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### ***Art. 20 - Penalità***

1. L'Ente Parco si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

a. Euro 60,00 per ogni giorno di assenza ingiustificata rispetto all'articolazione delle attività come derivante dalla relazione presentata;

b. per qualsiasi altro inadempimento al presente Capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte dell'Ente Parco da un minimo di Euro 150,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto.

2. L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'Affidatario, il quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Ente Parco. Le penalità a carico dell'Affidatario verranno scomputate dal corrispettivo dovuto.

3. In ogni caso l'Ente Parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Aggiudicatario, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

#### ***Art. 21 - Cause di recesso***

1. L'Ente Parco può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio affidato. Si riserva altresì la facoltà di recedere (art. 1373 c.c.) dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse.

2. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato, nell'ipotesi di grave inadempimento l'Ente Parco ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'Affidatario.

3. L'Ente Parco potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta all'Affidatario da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a. violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti ai precedenti articoli;

b. verificarsi in un trimestre di tre inadempimenti o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;

c. cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.

4. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:

a. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D.lgs. 36/2023;

b. cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

c. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;

d. cessione del contratto da parte dell'Aggiudicatario;

e. qualora le transazioni relative al presente Capitolato, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;

f. inosservanza delle norme contenute nel "Codice di comportamento" dell'Ente Parco.

5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'Aggiudicatario.

#### ***Art. 22 - Subappalto e cessione del contratto***

1. E' ammesso il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto, secondo quanto previsto dall'art 119 del D.lgs 36/2023.

**Art. 23 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.**

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 28 novembre 2019 pubblicato sul sito dell’Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

**Art. 24 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse**

1. Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e sottoscritto mediante firma digitale.

2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

3. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l’offerta tecnica presentata in sede di gara.

4. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell’Aggiudicatario.

5. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

**Art. 25 - Foro competente**

1. Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Lucca. È esclusa la facoltà di ricorso all’arbitrato.

**Art. 26 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, e il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Ente Parco Regionale Alpi Apuane, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: presidente@parcapuane.it) ed è finalizzata unicamente alla gestione della procedura amministrativa in oggetto.

2. Gli estremi di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono i seguenti: Consorzio METIS (soggetto esterno - persona giuridica) con referente l’avv. Filippo Castagna, nominato con deliberazione n. 27 del 24 ottobre 2022 del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, fino al 30 giugno 2024.

3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio della presente concessione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. L’affidatario ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei dati.

6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

**Art. 26 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.